

**PROPOSTA DI ACCORDO TRA
L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
E
IL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
PER ACCESSO E UTILIZZO
PRODOTTI COSMO-SKYMED**

L'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico non economico, con sede legale in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, di seguito anche definita singolarmente "ASI", rappresentata ai fini della stipula del presente atto dal Direttore di Missione COSMO-SkyMed, Dr. Alessandro Coletta, autorizzato con delega prot. 5608/2013 del 19 giugno 2013

E

Comune di Castelsantangelo sul Nera con sede legale in Piazza Santo Spirito 1, 62039 Castelsantangelo sul Nera (MC), di seguito anche definito singolarmente "UTENTE"

di seguito anche definite singolarmente una "Parte" o congiuntamente con le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) l'ASI, ai sensi del proprio statuto, predispone il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione, svolge attività di agenzia nel settore di propria competenza e può, per lo svolgimento delle proprie attività, stipulare accordi e convenzioni;
- b) il sistema COSMO-SkyMed è sviluppato dall'ASI in collaborazione con l'Amministrazione della Difesa (AD), secondo i termini della Convenzione stipulata il 24 settembre 2002 e costituisce il primo sistema nazionale di Osservazione della Terra dallo spazio duale, essendo destinato a servire l'utenza civile (istituzionale e commerciale) e militare, nel quadro di una collaborazione con la Francia, i cui termini sono definiti nell'Accordo per una cooperazione nel settore dell'Osservazione della Terra, sottoscritto il 29 gennaio 2001, legge di autorizzazione alla ratifica 10 gennaio 2004, n. 20;
- c) con Decreto Interministeriale (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Difesa) prot. MUR-DGSSIRST n. 32 del 1 dicembre 2006, tra l'altro, sono stati disposti:
 - l'incarico all'ASI di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, nazionali e internazionali, dei dati acquisiti dalla componente radar COSMO-SkyMed;
 - il diritto dell'ASI di programmare, elaborare, promuovere, utilizzare e distribuire i dati destinati all'utenza civile e commerciale, nonché di svolgere ogni attività finalizzata alla loro migliore fruizione;
 - l'attribuzione all'ASI, oltre che del diritto di svolgere le attività sopra menzionate, anche del diritto di concederne l'esercizio a terzi mediante gli appositi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - il riconoscimento all'ASI e al Ministero della Difesa dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del sistema COSMO-SkyMed e, in particolare, a quelli ottenuti nel quadro delle rispettive programmazioni;

CONSIDERATO CHE

- il sistema “duale” COSMO-SkyMed può fornire prodotti e servizi di Osservazione della Terra inerenti ad una vasta gamma di applicazioni civili quali: gestione delle emergenze (monitoraggio, disastri naturali come incendi boschivi, inondazioni, frane, etc.), cartografia, pianificazione, uso del territorio, controllo degli edifici, controllo delle risorse agricole e forestali, idrologia, geologia, monitoraggio dei mari e delle coste,
- L'UTENTE prende atto che il Sistema COSMO-SkyMed è “duale” e che i termini del presente Accordo tengono conto dei vincoli derivanti (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) da tale caratteristica del Sistema e del suo utilizzo;
- vi è l'interesse di entrambe le Parti a disciplinare le modalità di fornitura e di utilizzo di prodotti COSMO-SkyMed nell'ambito del progetto *“Studio delle deformazioni storiche con Interferometria SAR Satellitare nel territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera”*.

CONSIDERATO che per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto del presente Accordo l'ASI intende avvalersi del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, località Terlecchie, cap 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto i termini e le condizioni che disciplinano la cooperazione tra l'ASI e l'UTENTE nell'ambito del Progetto *“Studio delle deformazioni storiche con Interferometria SAR Satellitare nel territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera”*, che prevede la fornitura e l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed (di seguito: i PRODOTTI).

Articolo 3 - Descrizione del Progetto

Nell'ambito dell'attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, lo scrivente intende affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da MATE Soc. Coop.va (Appaltatore del contratto per servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi afferenti, per l'attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n. 9

perimetrazioni – Loc. Capoluogo e n°8 frazioni) l'incarico di eseguire uno “Studio delle deformazioni storiche con Interferometria SAR Satellitare nel territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera”.

Tale attività si rende necessaria al fine di chiarire in via definitiva la presenza di alcune pericolosità gravitative che insistono nei territori interessati dalla ricostruzione post-sisma.

Ai fini dell'esecuzione del suddetto incarico, il Comune Castelsantangelo sul Nera intende richiedere una serie di stack di immagini SAR d'archivio acquisite dai satelliti COSMO-SkyMed sul territorio di competenza. L'esecuzione delle analisi A-DInSAR descritte sarà condotta con dati COSMO-SkyMed d'archivio e acquisiti in modalità “Stripmap Himage”. A tal proposito, la ricerca negli archivi delle immagini COSMO-SkyMed ha consentito di appurare che esiste una copertura sufficiente di immagini sulle strutture nel territorio di competenza che coprono indicativamente l'intervallo di tempo dal 2009 fino al 2020.

I dati SAR COSMO-SkyMed saranno elaborati mediante tecniche interferometriche standard (Differential InSAR) e avanzate (Advanced DInSAR – A-DInSAR). Queste ultime sfruttano gli stack multi-temporali di dataset per individuare e quantificare gli spostamenti. Nello specifico, saranno utilizzate metodologie di analisi che si basano sulla tecnica “Persistent Scatterer Interferometry” (PSI) che consente l'indagine degli spostamenti di oggetti dotati di riflettività elevata e stabile nel tempo, naturalmente presenti sul territorio (edifici, rocce esposte, strutture metalliche, etc.). Il processing dei dati sarà condotto attraverso metodologie standard e analisi avanzate che mirano alla ricostruzione delle serie temporali di spostamento per gli elementi che costituiscono dei “punti di misura” interferometrici.

In relazione all'obiettivo dello studio, l'uso delle metodologie A-DInSAR satellitari rappresenta un valore aggiunto poiché:

- consentono di definire con elevato dettaglio l'evoluzione di processi, sia a scala locale, sia a scala più ampia;
- grazie ai dati COSMO-SkyMed ad alta risoluzione, permettono di ottenere un elevato numero di punti di misura con una pervasività di informazione maggiore rispetto ai sistemi puntuali classici;
- permettono di misurare spostamenti con accuratezza millimetrica, anche per processi avvenuti in passato.

Articolo 4 - Principi di utilizzo dei PRODOTTI

Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'ASI si impegna a fornire i PRODOTTI secondo le Condizioni Generali per la fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed, specificate in Allegato I, e conferisce all'UTENTE una Licenza d'uso non esclusiva, riportata in Allegato II, salvo quanto diversamente specificato tra le Parti nel presente Accordo.

L'UTENTE si impegna ad utilizzare i PRODOTTI per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, descritte in dettaglio nella Scheda Progetto (Allegato III), avvalendosi dei soggetti indicati nella stessa Scheda Progetto.

Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI sono indicate nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento, Allegato IV al presente Accordo.

Articolo 5 – Responsabilità dell'ASI

Secondo i termini del presente Accordo, l'ASI:

1. si adopererà al meglio per fornire i PRODOTTI previsti nella Scheda Progetto (Allegato III), secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e nella Scheda Progetto (Allegato III) contenute nel presente Accordo. Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio che emergeranno nel corso dell'attuazione delle attività, saranno concordate per iscritto tra le Parti;
2. fornirà assistenza tecnica e informazioni su richiesta dell'UTENTE, in base a condizioni da concordare, al fine di consentire all'UTENTE il migliore utilizzo dei PRODOTTI oggetto della fornitura.

Articolo 6 – Responsabilità dell'UTENTE

Secondo i termini del presente Accordo, l'UTENTE:

1. svolgerà nell'ambito delle proprie competenze le attività indicate nell'Articolo 3 di cui sopra;
2. si impegna ad accettare le condizioni di fornitura dei dati previste nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e i termini della Licenza d'Uso (Allegato II);
3. fornirà all'ASI il corrispettivo definito nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento (Allegato IV), secondo le modalità concordate nel medesimo Allegato;
4. si impegna a non divulgare nessuna informazione tecnica relativa alle operazioni in orbita e alle prestazioni del sistema di cui possa venire a conoscenza in virtù del presente Accordo;
5. comunicherà ogni modifica di eventuali consulenti o contraenti di cui intende avvalersi, come indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).

L'UTENTE è tenuto a notificare immediatamente all'ASI i nomi di ogni utente affiliato, e/o contraente e/o consulente (di seguito "Terze Parti") in possesso del PRODOTTO o di parti di esso. L'UTENTE è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di Terze Parti.

Articolo 7 – Punti di Contatto

L'ASI e l'UTENTE entro 15 giorni lavorativi, a seguito della firma del presente atto, nomineranno ciascuno un responsabile delle rispettive attività. Tali responsabili costituiranno i Punti di Contatto tra le Parti.

Le Parti effettueranno la valutazione della realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo attraverso incontri periodici.

Articolo 8 – Protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai PRODOTTI

I diritti di proprietà intellettuale sui PRODOTTI forniti nell'ambito del presente Accordo appartengono all'ASI e sono specificati nella Licenza d'Uso (Allegato II).

L'UTENTE riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi verbali registrati.

Nell'ambito delle proprie attività, l'UTENTE garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dall'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di Terze Parti, dei PRODOTTI forniti ed utilizzati secondo i termini del presente Accordo, del documento "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed" e della Licenza d'Uso (Allegato II).

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale e risultati sviluppati nell'ambito del Progetto

All'atto della stipula, l'UTENTE deve dichiarare le conoscenze pregresse, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti agli stessi che si intendono utilizzare per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo. L'elenco viene annesso alla Scheda Progetto (Allegato III).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato solamente da una Parte e/o Terze Parti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, è di proprietà di tale Parte e/o Terze Parti, in conformità alle norme, leggi e regolamenti applicabili a detta Parte, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti dovessero sviluppare congiuntamente un'innovazione e/o altro risultato, le stesse si consultano allo scopo di concordare con apposito atto:

- a) la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o degli interessi relativi a tale innovazione o risultato congiunto, tenendo conto delle definizioni elencate nell'Allegato al presente Accordo "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed", nonché di quanto previsto al precedente Art. 8;
- b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i diritti di proprietà intellettuale e il regime di sfruttamento futuro.

Articolo 10 – Confidenzialità, Informazioni al Pubblico, Diritti di pubblicazione

ASI e l'UTENTE sono tenuti ad osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.

L'ASI e l'UTENTE si consultano reciprocamente prima di effettuare attività di informazioni al pubblico. In particolare, il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti riguardanti attività di cui al presente Accordo potranno essere effettuate congiuntamente oppure sia dall'ASI sia dall'UTENTE per le attività di propria competenza, previa informazione all'altra Parte. Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra Parte in ogni opera, comunicazione al pubblico, o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, in esecuzione del presente Accordo.

L'UTENTE è autorizzato a pubblicare i risultati delle proprie attività eseguite utilizzando i PRODOTTI ed a presentare i risultati di dette attività in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

L'UTENTE è tenuto ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie all'utilizzo dei PRODOTTI, la seguente dicitura: *"Project carried out using COSMO-SkyMed® PRODUCTS, © ASI (Italian Space Agency) – provided under license of ASI"*.

Articolo 11 – Informazioni di proprietà

Sono considerate come "Informazioni di proprietà" i documenti e le informazioni, i dati, i disegni, i materiali, il *know how*, i rapporti, le applicazioni commerciali, gli studi, i progetti di qualsivoglia natura che sono comunicati tra le Parti nell'ambito del presente Accordo e identificati con apposito avviso dalla Parte Proprietaria come tali. Tuttavia, non sono soggette al presente articolo le informazioni:

- (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o lo diventino successivamente;
- (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le "Informazioni di proprietà", direttamente o indirettamente, in qualsivoglia modo e a qualsivoglia titolo o permettere un'utilizzazione per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo;
- adottare tutte le misure utili per conservare e proteggere le "Informazioni di proprietà" e impedirne la divulgazione sotto qualsivoglia forma, a persone diverse da quelle che abbiano un "bisogno di conoscere";
- informarsi reciprocamente di eventuali violazioni del rispetto della confidenzialità delle "Informazioni di proprietà";
- restituire immediatamente tutte le "Informazioni di proprietà" detenute in tutte le loro forme, così come in tutte le copie che ne sono state fatte, se così richiesto dalla Parte proprietaria.

Articolo 12 – Modifiche

Il presente Accordo ed i suoi Annessi possono essere modificati solo mediante intesa scritta tra le Parti.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi.

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad esse relativa ovvero con esse connessa, sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

Articolo 14 – Recesso e risoluzione

- 14.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in ogni momento mediante preavviso scritto all'altra Parte di almeno tre mesi.
- 14.2 Le Parti possono, inoltre, recedere consensualmente in qualunque momento dal presente Accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo.
- 14.3 A seguito del recesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Parti, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.
- 14.4 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, fatta comunque salva la facoltà per la Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, qualora:
- le Parti e/o Terze Parti violino i termini dell'Accordo, in particolare gli obblighi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8, o di uno qualunque dei suoi Allegati e, a seguito di contestazione scritta della Parte non inadempiente, non venga posto rimedio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di violazione da parte di una Terza Parte, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto o del Progetto congiunto, di cui all'art. 8 dell'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), da parte dell'UTENTE e di altre Terze Parti.
 - in caso di azioni o fatti addebitati all'UTENTE e/o Terze Parti per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui ai precedenti articoli 10 e 11.
- 14.5 A seguito della risoluzione di cui al comma precedente, l'UTENTE e/o Terze Parti:
- perderanno ogni diritto di utilizzo dei PRODOTTI;
 - saranno tenuti alla distruzione dei PRODOTTI e di eventuale altro materiale fornito dall'ASI all'UTENTE nell'ambito del presente Accordo e, comunque, saranno tenuti alla non divulgazione dei PRODOTTI, delle informazioni, di eventuale altro materiale, dei risultati e delle analisi ottenuti nell'ambito del presente Accordo;
 - non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI.

In caso di interruzione temporanea o permanente della fornitura di PRODOTTI o di malfunzionamento del sistema COSMO-SkyMed, che non consenta di mantenere la pianificazione prevista dalla Scheda Progetto, o comunque la realizzazione del Progetto, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione del presente Accordo. Le Parti discuteranno i termini di una possibile cooperazione, sulla base della nuova situazione e, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE e/o Terze Parti.

Articolo 15 – Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti (*oppure ove necessario: a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte*

dell'Organo di Controllo) e rimarrà in vigore per 5 anni; in seguito esso potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le Parti.

Il presente Accordo è redatto in triplice copia ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Alla scadenza, le Parti dovranno definire, con specifico accordo, i termini dell'eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.

In fede,

Per l'ASI

Per l'Utente

**Il Direttore di Missione COSMO-SkyMed
Alessandro COLETTA**

**Responsabile Unico del Procedimento/DEC
Dott. Arch. Marco Guardascione**